



*Difesa Legale Specializzata
e Internazionale*

Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato:	colui a favore del quale opera l'assicurazione
Contraente:	chi stipula il contratto di assicurazione
contratto:	il contratto di assicurazione
massimale:	la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
parti:	il Contraente e la Società
polizza:	il documento, che prova il contratto di assicurazione
premio:	il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia
sinistro:	la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione
Società:	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 5.000,00 per sinistro e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conterà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 2 AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

Con riferimento all'Art.1 la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora durante lo svolgimento del periodo di vacanza indicato nel frontespizio di polizza (opzione 1) o in occasione dello svolgimento di viaggi nel corso dell'annualità assicurativa (opzione 2) :

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00 in relazione al viaggio, al soggiorno e ai servizi in tale occasione acquistati. A titolo esemplificativo, sono comprese le controversie nei confronti di tour operator, agenzie viaggio, vettori di trasporti (aereo, treno, nave, ecc.), società di noleggio veicoli, strutture alberghiere e analoghe.



D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri
SpA di Assicurazione specializzata nel ramo "Tutela Legale"
Sede e Direzione Generale:
37126 Verona - Via IV Novembre, 24

Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234
CCIAA VR - REA n.98740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I
Società diretta e coordinata da Assicurazioni Generali S.p.A.
Telefono 045 8372611 - Fax 045 8300010
dasdifesalegale@das.it - www.das.it



Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie sopra previste è inoltre previsto un servizio di consulenza ed assistenza legale denominato ConsulDAS tramite il **numero verde 800 849090**, attivo dalle 9.00 alle 19.00 tutti i giorni e dalle 9.00 alle 12.30 il sabato, dall'estero: +390458372667, grazie al quale l'Assicurato potrà ottenere:

- un parere legale telefonico di primo livello
- informazioni sul contenuto delle garanzie della polizza
- indicazioni sulle modalità per denunciare un sinistro
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti.

Persone assicurate: l'Assicurato/Contraente.

Art. 3 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa.

Art. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati in tutto il mondo:

Art. 5 INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società. La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

Art. 7 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 6. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.



Art. 8 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 9 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 10 DECORRENZA - PAGAMENTO DEL PREMIO - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il Contraente abbia pagato il relativo premio. Il contratto non si rinnova tacitamente e pertanto al termine del periodo assicurato esso decade automaticamente.

Art. 11 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo) il Contraente potrà entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, recedere dal contratto, inviando comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r.

Art. 12 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ..

Art. 13 COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni cui il Contraente o l'Assicurato sono tenuti devono essere inviate per iscritto alla Direzione Generale della Società. Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o incaricati della Società sono validi, senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

Art. 14 TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.





GLOSSARIO

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si consiglia di prendere visione di quanto contenuto nel seguente glossario giuridico.

- **Arbitrato**
E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
- **Assistenza stragiudiziale**
E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
- **Contravvenzione**
E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
- **Danno extracontrattuale**
E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **Delitto**
E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
 - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
 - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
- **Insorgenza (del sinistro)**
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l'insorgenza è:
 - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
 - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
- **Procedimento penale**
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
- **Reato**
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **Spese di giustizia**
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
- **Spese di soccombenza**
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
- **Spese peritali**
Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
- **Transazione**
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
- **Vertenza contrattuale**
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.